

Sentenza: 10 gennaio 2017, n. 59/2017

Materia: tutela della concorrenza

Parametri invocati: art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.; art. 37, comma 7, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 recante «Misure urgenti per la crescita del paese» convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134; art. 35, regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), in qualità di norme interposte

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 1, comma 2, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 3 novembre 2015, n.36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo n.152/2006 e modifica alla L.R. n.5/2015); art. 11, comma 6, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 19 gennaio 2016, n. 5, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2016)»; art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11 (Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011)

Esito:

1. Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 3 novembre 2015, n. 36;
2. Illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6, della legge della Regione Abruzzo 19 gennaio 2016, n. 5;
3. Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11;
4. Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere b) e c), della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2016;
5. In via consequenziale, illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera d), della legge della regione Abruzzo n. 11 del 2016

Estensore nota: Marialuisa Palermo

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con tre ricorsi distinti, trattati unitamente dalla esaminanda sentenza della Corte Costituzionale, questioni di legittimità costituzionale di tre differenti disposizioni contenute nelle tre rispettive leggi della Regione Abruzzo impugnate. Tutte le doglianze del Governo sono state sollevate con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in quanto le predette disposizioni di legge regionali, relative alla disciplina degli impianti idroelettrici, sconfinerebbero nell'ambito della competenza statale esclusiva, ivi cristallizzata, in materia di «tutela della concorrenza».

Anzitutto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge della Regione Abruzzo n. 36/2015, sostitutiva del comma 1-*bis* dell'art. 12 della legge regionale n. 25/2011, inserendovi la definizione di “potenza efficiente”, da intendersi quale *«massima potenza elettrica, con riferimento alla potenza attiva, comunque realizzabile dall'impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento pari a quattro ore, supponendo le parti dell'impianto in funzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e di salto»*, quale nuovo criterio al quale ancorare l'importo del costo unitario dei canoni di ciascun impianto idroelettrico. A detta del ricorrente, lo sconfinamento di competenze compiuto dalla Regione Abruzzo sarebbe determinato dall'inserimento di una disciplina di tal fatta mediante la quale si ottiene l'effetto di contravvenire all'esigenza di garantire un'uniformità della disciplina sul territorio nazionale in relazione al settore dell'attività di generazione idroelettrica, in base a quanto previsto dall'art. 37, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella l. n. 134/2012. Pertanto, la censurata norma regionale sarebbe foriera di una tangibile alterazione delle condizioni concorrenziali sul territorio nazionale, dalla quale discenderebbe, di conseguenza, una discriminazione a sfavore degli operatori idroelettrici operanti nella Regione Abruzzo, nella misura in cui la definizione di “potenza efficiente”, mutando il parametro di misurazione contenuto nell'art. 35 del regio decreto n.1775/1933, nella pratica, potrebbe condurre fino ad una rideterminazione del canone superiore sino al triplo.

In secondo luogo, il ricorrente ha censurato la disposizione di cui all'art. 11, comma 6, lettera b), della legge della Regione Abruzzo n. 5 del 2016, ritenendo che anch'essa si ponga in contrasto con gli anzi citati principi posti a tutela della concorrenza (art. 37, comma 7, D.L. n. 83/2012 e art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.), in quanto meramente riproduttiva della previgente previsione di cui all'art. 16 della legge regionale n. 1/2012. Quest'ultima, invero, già oggetto di ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale dall'esito negativo, a detta del Governo era da ritenersi illegittima costituzionalmente poiché mediante il rinvio del parametro della potenza efficiente alla definizione del Gestore Servizi Energetici (GSE), realizzava una violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza».

Da ultimo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riguardo all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2016, poiché la menzionata disposizione, fra le altre cose, nel fissare il costo unitario per l'uso idroelettrico per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kw, nel rinviare la definizione di potenza efficiente a quella ufficiale utilizzata dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ed il sistema idrico, nonché nello stabilire i termini per il versamento del canone annuo, risulterebbe foriera dei medesimi profili di illegittimità costituzionale dell'abrogato art. 11, comma 6, della legge regionale n. 5/2016. Di qui, dunque, la rilevazione, da parte del ricorrente, dell'assenza di proporzionalità all'interno del parametro della potenza efficiente, dalla quale deriverebbe la conseguente sproporzione del valore del canone concessorio capace, perciò, di incidere negativamente sulla capacità delle imprese di operare in condizioni di parità sul mercato unico dell'energia elettrica.

Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo.

La Corte Costituzionale, nell'esaminare i ricorsi riuniti, ha anzitutto ricostruito il complesso degli interventi del legislatore statale che, da ultimo, hanno condotto, con la riforma del Titolo V della Costituzione, all'attribuzione, in capo alle Regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». Cionondimeno, sulla base di quanto disciplinato dall'art. 37, comma 7, del D.L. n. 83/2012, la fissazione dei criteri generali strumentali alla determinazione, da parte delle Regioni, dei valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico è stata demandata all'adozione di un decreto ministeriale. Di qui, dunque, la deduzione della Corte Costituzionale secondo la quale rientrerebbero nell'ambito della competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» esclusivamente la determinazione e la quantificazione della misura dei citati canoni; viceversa, la definizione dei «criteri generali» che condizionano la determinazione, da parte delle Regioni, dei valori massimi dei predetti canoni, risulta senz'altro ascrivibile alla «tutela della concorrenza» di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'invocato art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Tale prescritta ripartizione dei perimetri di competenza, a detta del Giudice delle leggi, non è soggetta a mutamento neppure nella perdurante assenza del decreto ministeriale anzi citato, dal momento che i compiti attribuiti alle Regioni, fermo restando l'adeguamento a quanto verrà statuito dal legislatore nazionale, consentono loro di determinare i canoni idroelettrici purchè sia garantito il rispetto del principio fondamentale «della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone all'entità dello sfruttamento della risorsa pubblica ed all'utilità economica che il concessionario ne ricava», nonché quello dei

principi di economicità e ragionevolezza, così come prescritto dall'art. 37, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012.

Partendo da queste premesse, dunque, i giudici costituzionali hanno motivato l'illegittimità delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge della Regione Abruzzo n.36 del 2015 e di cui all'art. 11, comma 6, lettera b), della legge della Regione Abruzzo n. 5 del 2016 in quanto invasive della competenza legislativa statale esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» poiché le stesse non si sono limitate a quantificare il costo unitario del canone, spingendosi invece sino ad adottare un vero e proprio criterio strumentale alla determinazione del canone idroelettrico - la potenza efficiente - diverso da quello della potenza nominale media, attualmente vigente, previsto dagli artt. 6 e 35 del r.d. n. 1775/1933.

Quanto, infine, alla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), b), c), della legge regionale n. 11 del 2016, la Corte ha ritenuto, sulla base delle conclusioni raggiunte con riguardo alle altre norme censurate, che quanto disciplinato nella lettera a) sia illegittimo esclusivamente nella parte in cui, nello stabilire il costo unitario del canone per l'uso idroelettrico, prevede che esso sia dovuto «per ogni kw di potenza efficiente», anziché «per ogni kw di potenza nominale media». Quanto alle lettere b) e c), le censure di costituzionalità sollevate con riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sono state accolte *in toto* in quanto interamente invasive della competenza legislativa statale, con la conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 27 della l. n. 87/53, anche della lettera d) della medesima disposizione.